

LE COMPETENZE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

nostra informazione



Sulle competenze degli **ausiliari del traffico** ci sono diverse scelte da parte dei Comuni e, a nostro avviso, è **un errore limitare le loro funzioni al solo controllo di chi non paga la tariffa o impedisce di accedere al posto auto a pagamento.**

Per meglio comprendere la nostra valutazione facciamo una breve cronistoria delle leggi e delle interpretazioni che si sono succedute nel tempo sugli ausiliari del traffico.

Gli **ausiliari del traffico** sono stati istituiti con la **legge n. 127 del 15/05/1997** che, all'**art. 17** ne disciplina le funzioni e competenza:

- 132. *I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di **prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.** La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.*
- 133. *Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al **personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico** di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le **funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico** ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Con la **circolare n. 300 del 23/09/1997 del Ministero dell'Interno**, sono stati chiariti le funzioni e competenze degli ausiliari del traffico per quando previsto dal sopra indicato art. 17 della Legge 127/1997:

“Sulla base delle funzioni loro conferite dalla norma richiamata, gli addetti agli accertamenti, di cui all'oggetto, possono distinguersi in due categorie:

a. Accertatori delle violazioni in materia di sosta:

*indicati dal comma 132 della norma citata, si possono, a loro volta, distinguere in **due gruppi** in funzione del rapporto di dipendenza con l'amministrazione locale e dei poteri di accertamento loro conferiti:*

a.a. Dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del Codice della Strada, che hanno funzioni di **accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale:**

- in cui questa manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del Codice della Strada;

- in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.

a.b. Dipendenti di enti o di imprese (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui alla lettera a.a. - i quali in materia di sosta hanno gli stessi poteri concessi agli altri soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della Strada - hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta **solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono.** A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente **all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5 (5. Nelle zone di sosta all'uopo preposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. ndr), 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che non apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente **destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è****

imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc...), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone - per relationem - deve intendersi estesa **la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.**

Ancorché commesse nell'ambito di loro competenza, **gli addetti all'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono accertare violazioni a norme del Codice della Strada diverse da quelle sopra richiamate.**

b. Accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate: individuati dal comma 133 della citata L. 127/97, si identificano nel **personale ispettivo**, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, **dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico** di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla L. 142/90, ai quali, nell'ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni:

- in materia di sosta di cui ai paragrafi a.a. ed a.b. del punto precedente;
- relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate i mezzi pubblici delimitate ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. a), ovvero sulle strade riservate previste dall'art. 7 comma 1, lett. i) del Codice della Strada.

In relazione alle finalità per le quali la normativa ne ha previsto la nomina, questi soggetti, tuttavia, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all'abusiva circolazione sulle stesse.

La **legge n. 488 del 23/12/1999**, all'art. 68 chiarisce ulteriormente quando previsto dal sopra indicato art. 17 della Legge 127/1997:

Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada)

- I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento** con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 codice civile, **sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco** previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997.
- Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, può essere **conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli**, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Inoltre, in merito alle funzioni e competenze degli **ausiliari del traffico** ci sono state sentenze della Corte di Cassazione, e, in particolare, la **sentenza n. 22676 dello 08/07/2009**, che conferma che gli **ausiliari del traffico dipendenti del Comune o del personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico possono effettuare il controllo della sosta su tutto il territorio comunale.**

Fatte queste premesse, risulta evidente che gli **ausiliari del traffico**:

1. possono controllare la sosta ovvero elevare contravvenzioni su tutta l'area - strada o piazza - regolamentata con la sosta a pagamento, a chi non paga la tariffa di sosta, a chi ha lo scontrino scaduto, ma, ad esempio, anche ai veicoli in sosta al di fuori degli stalli a pagamento, o che sostano su marciapiedi, o nei posti riservati alle persone invalide o al carico-scarico merci, ecc..
2. se gli ausiliari sono dipendenti del Comune o del personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico possono effettuare il controllo della sosta su tutto il territorio comunale.

Qualche Comune limita le competenze degli ausiliari del traffico alle sole multe per non pagamento della tariffa dei posti auto blu o per chi, sostando irregolarmente, ostacola l'accesso allo stesso posto auto a pagamento.

E' un banale errore di NON comprensione della stessa legge che svilisce non tanto la funzione degli ausiliari del traffico, ma l'obiettivo della stessa legge che è quella di ridurre l'impegno delle forze dell'ordine nel "semplice" controllo della sosta per impegnarle in compiti più complessi e professionali.

I Comuni che limitano le competenze degli ausiliari del traffico, di fatto costringono che sulla stessa strada ci sia il dispendioso - e ci sia permesso stupido - controllo di due diversi "agenti": un ausiliario per il non rispetto della la sosta a pagamento e un agente della polizia per tutte le altre irregolarità della sosta sulla stessa strada.

Ma perchè gli ausiliari del traffico possono effettuare tutte le tipologie di contravvenzioni a tutte le violazioni della sosta in una strada con i parcheggi a pagamento?

Il "diritto" è specificato nella circolare n. 300 del 23/09/1997 del Ministero dell'Interno che precisa che agli ausiliari del traffico "... è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'**art. 157, commi 5 del Codice della Strada**", **articolo che a sua volta indica "Nelle zone di sosta all'uopo preposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica"**.

Quindi tutti i veicoli che non sosta negli spazi segnalati di una strada a pagamento sono sempre in multa se non sostano all'interno dei singoli stalli di sosta ma, a mio avviso, non solo come stare dentro lo spazio fisicamente delimitato del singolo posto auto, ma stare anche come funzione dello spazio indicato dalla segnaletica."

In conclusione, **gli ausiliari che controllano una strada o un'area a pagamento possono contravvenzionare tutti i veicoli che sostano fuori dai singoli posti segnalati, ovvero i veicoli che non rispettano la funzione indicata dalla segnaletica verticale.**